

Addì, 14 aprile 2006, in Roma

CONFINDUSTRIA

e

FEDERMANAGER

- visto l'accordo del 24 novembre 2004 con il quale, nel prevedere il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (Previndai), è stata stabilita la misura di incremento della contribuzione, subordinandone la decorrenza al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali in attuazione della legge delega di riforma previdenziale n. 243/2004;
- viste le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 252/2005 di attuazione della richiamata legge delega;
- considerato che le stesse parti avevano previsto nel medesimo accordo del 24 novembre 2004 di effettuare una verifica sullo stato di attuazione della legislazione in materia con particolare riguardo alla destinazione del TFR e alla deducibilità fiscale dei contributi e di assumere le conseguenti determinazioni in ordine all'attuazione dei contenuti del medesimo accordo;
- valutata comunque l'opportunità di dare attuazione con gradualità all'incremento della contribuzione nella misura prevista dall'accordo 24 novembre 2004;

tutto quanto sopra premesso, convengono quanto segue:

- a) per i dirigenti di cui all'accordo 3 ottobre 1989, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:
 - con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 100.709,10 (euro centomilasettecentonove/10) annui e nel 4% della medesima retribuzione globale lorda eccedente il predetto limite e fino a € 145.000,00 (euro centoquarantacinquemila/00);
 - con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00);
- b) per i dirigenti di cui all'accordo 31 gennaio 1996 la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita:

- con decorrenza 1° gennaio 2006, nel 3,5% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 93.500,00 (euro novantatremilacinquecento/00) annui;
 - con decorrenza 1° gennaio 2007, nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio da applicarsi fino al limite di € 100.000,00 (euro centomila/00) annui;
- c) la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 3 ottobre 1989 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto a), mentre la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio di cui all'accordo 31 gennaio 1996 è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del precedente punto b). In entrambi i casi la contribuzione dovuta dal dirigente è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, rispettivamente dai predetti punti;
- d) agli effetti dei precedenti punti a, b e c, si fa riferimento ai fini della determinazione della retribuzione globale lorda a tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e /o degli indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera. Per i dirigenti in servizio di cui all'accordo 31 gennaio 1996 sono escluse dalla retribuzione globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
- e) con effetto dal 1° gennaio 2006 viene abolito l'ulteriore limite alla contribuzione dovuta al Fondo individuato nei precedenti accordi dai limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente per la contribuzione destinata alla previdenza complementare;
- f) i versamenti per l'adeguamento alle nuove misure previste dal presente accordo dei contributi afferenti il primo trimestre 2006, verranno effettuati dalle imprese, anche per la quota a carico dei dirigenti e previa trattenuta sulla loro retribuzione, contestualmente al versamento del secondo trimestre del 2006;
- g) il presente accordo si applica ai dirigenti in servizio alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo nonché ai dirigenti assunti o nominati successivamente a tale data;
- h) si confermano tutte le altre disposizioni previste dai precedenti accordi in materia non modificate dal presente accordo.